LEGGE REGIONALE 7 maggio 1974, n. 27.

Adeguamento del finanziamento della legge regionale 18 gennaio 1974, n. 4.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge:

## Art. 1

Lo stanziamento a copertura degli oneri derivanti dalla applicazione della legge regionale 18 gennaio 1974, n. 4, « Rifinanziamento della legge regionale 25 gennaio 1973, n. 4, per la concessione di prestiti di conduzione in agricoltura » è aumentato di L. 500 milioni.

## Art. 2

All'aumento di spesa di cui all'art. 1, si provvede mediante riduzione di L. 500 milioni dal cap. 725 del Bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1974 dal titolo « Fondo globale per il finanziamento di opere in conto capitale derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di formazione » e corrispondente incremento del cap. 594 dello stesso Bilancio dal titolo « Rifinanziamento della legge regionale 25 gennaio 1973, n. 4, per la concessione di prestiti di conduzione in agricoltura », che viene portato a L. 1.700 milioni.

## Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 7 maggio 1974

Tomelleri